

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 marzo – 3 maggio 2017, n. 10679

Presidente Amendola – Relatore Dell’Utri

Fatto e diritto

Rilevato che con ordinanza resa in data 22/2/2016, il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda proposta da L.M. e Li.Ma. per la condanna di A.G. al pagamento di quanto da quest’ultimo asseritamente dovuto a titolo di competenze professionali di avvocato;
che avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. L.M. e Li.Ma. ;
che A.G. resiste con controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria;
Considerato che con il ricorso proposto, L.M. e Li.Ma. censurano il provvedimento impugnato in relazione all’art. 360 nn. 2, 3 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale di Brindisi erroneamente pronunciato la propria decisione senza provvedere alla dichiarazione di inammissibilità della domanda *ex adverso* proposta ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., attesa l’estensione del contraddittorio oltre il *quantum* degli onorari spettanti ai professionisti;
che la censura è inammissibile e suscettibile di assorbire ogni altra doglianza;
che, infatti, osserva il Collegio come, nella specie, debba trovare applicazione l’orientamento di questa Corte, ai sensi del quale le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’art. 28 della legge n. 794 del 1942 (come risultante all’esito delle modifiche apportate dall’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942) devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016, Rv. 638895 - 01);
che in tal caso, l’intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l’appello (Sez. 2, Sentenza n. 21554 de/13/10/2014, Rv. 632672-01; Sez. 2, Sentenza n. 19873 del 05/10/2015, Rv. 636795 - 01);
che, conseguentemente, il ricorso proposto dagli odierni istanti ex art. 111 Cost. deve ritenersi radicalmente inammissibile;
che al riconoscimento dell’inammissibilità del ricorso - cui la memoria successivamente depositata non ha apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario - segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,

agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.